



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.8.2011
COM(2011) 488 definitivo

2011/0215 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1105/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan.

- **Contesto generale**

La presente proposta rientra nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta conformemente ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (UE) n. 1105/2010 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese.

Proposta di concedere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori al nuovo esportatore del prodotto in esame nell'Unione europea.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità alle disposizioni del regolamento di base.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione dell'impatto generale ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi dell'azione proposta**

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sull'accertamento definitivo del rispetto, da parte di un produttore esportatore cinese, di tutte le condizioni richieste per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e per beneficiare quindi del dazio antidumping medio ponderato del 5,3%.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base").

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

Il regolamento (UE) n. 1105/2010 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese non consente decisioni nazionali.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati dato che

il regolamento di base sopraindicato non prevede altre opzioni.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1105/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base")¹, in particolare l'articolo 9,

visto l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1105/2010 del Consiglio²,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Il Consiglio ha istituito con il regolamento (UE) n. 1105/2010 un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della Repubblica popolare cinese ("RPC") e classificati attualmente con il codice NC 5402 20 00 ("prodotto in esame").
- (2) In considerazione dell'alto numero di produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio antidumping ("inchiesta iniziale") nella RPC, è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e sono state istituite aliquote del dazio individuali comprese tra 0% e 5,5% per le società incluse nel campione, mentre per le altre società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata fissata un'aliquota del dazio del 5,3%. Due società che hanno collaborato non incluse nel campione, alle quali è stato concesso un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, hanno ottenuto dazi

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 1.

dello 0% e del 9,8%. Per tutte le altre società della RPC è stata fissata un'aliquota del dazio del 9,8%.

- (3) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1105/2010 offre ai nuovi produttori esportatori cinesi che soddisfano le condizioni stabilite in tale articolo la possibilità di ottenere l'aliquota del dazio del 5,3% applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

B. RICHIESTE DEI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (4) Due società ("i richiedenti") hanno chiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
- (5) Per determinare se ciascun richiedente rispetta le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori stabilite all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1105/2010 del Consiglio, è stato effettuato un esame volto a verificare se il richiedente:
- è un produttore del prodotto in esame della Repubblica popolare cinese;
 - non ha esportato nell'Unione il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure (dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009);
 - non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite da detto regolamento;
 - ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.
- (6) Ai richiedenti è stato inviato un questionario ed è stato chiesto di dimostrare la loro conformità ai criteri sopraindicati.
- (7) La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie per determinare se sono state rispettate le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1105/2010. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi dei due richiedenti:
- Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd,
 - Amann Twisting Yancheng Co. Ltd.

C. CONCLUSIONI

- (8) Per quanto riguarda un richiedente, Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd, le informazioni presentate sono risultate sufficienti a dimostrare il rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1105/2010 del Consiglio. Il richiedente ha quindi potuto ottenere l'aliquota del dazio medio ponderato concessa alle società che hanno collaborato non incluse nel campione (5,3%), a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1105/2010 del Consiglio, e può essere aggiunto

all'elenco dei produttori esportatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.

- (9) Per quanto riguarda l'altro richiedente, Amann Twisting Yancheng Co. Ltd, le informazioni presentate non sono risultate sufficienti a dimostrare il rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1105/2010 del Consiglio. L'inchiesta ha rivelato in particolare che la principale materia prima utilizzata nel processo di produzione, i filati di poliestere ad alta tenacità, non è prodotta dal richiedente ma acquistata da fornitori indipendenti. Il filamento viene trasformato dal richiedente nel corso di diverse fasi di produzione, tra cui la cordatura, ed esportato infine con la definizione del prodotto in esame. Dato che il richiedente non ha fabbricato il prodotto in esame, ma lo ha semplicemente trasformato, si è concluso che la società Amann Twisting Yancheng Co. Ltd non può essere considerata un produttore del prodotto in esame. Essa non soddisfa quindi la condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di essere un "produttore" del prodotto in esame.
- (10) La sua richiesta del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori è stata pertanto respinta.

D. MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DI ALIQUOTE DEL DAZIO INDIVIDUALI

- (11) Visti i risultati dell'inchiesta di cui sopra al considerando 8, si conclude che la società Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd deve essere aggiunta all'elenco delle società menzionate singolarmente nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1105/2010 con un'aliquota del dazio del 5,3%.
- (12) I richiedenti e l'industria dell'Unione sono stati informati dei risultati dell'inchiesta ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (13) Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state analizzate e all'occorrenza tenute in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1105/2010 del Consiglio è sostituito dal seguente allegato.

ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE

Codice aggiuntivo TARIC A977

Ragione sociale della società	Città
Heilongjiang Longdi Co. Ltd	Harbin
Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd	Wujiang
Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co. Ltd	Jiaxing
Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co. Ltd	Shanghai
Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co. Ltd	Shaoxing
Sinopec Shanghai Petrochemical Company	Shanghai
Wuxi Taiji Industry Co. Ltd	Wuxi

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*